

Condominio, privacy, anagrafe e conti bancari: ecco i chiarimenti del Garante

08/05/2014 | OPERE EDILI

Il Garante per le Privacy, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli operatori di categoria e da alcuni cittadini, ha chiarito alcuni aspetti cruciali.

Per la compilazione dei dati relativi al registro anagrafe condominiale, previsto dalla Riforma del condominio (Legge 220/2012), il condòmino non è tenuto a fornire alcuna prova documentale all'amministratore.

Ricordiamo, infatti, che la Legge 220/2012, tra le altre cose, prevede che l'amministratore debba curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Il Garante ha chiarito che il condòmino non deve fornire prove documentali all'amministratore, che può trattare solo informazioni pertinenti e "non eccedenti" rispetto alle finalità da perseguire.

L'amministratore, dunque, può:

- acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio;
- chiedere i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.

Non può, invece, chiedere documenti tipo l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati sensibili.

Relativamente alle informazioni relative alle "condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia, i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio.

Per quanto riguarda, infine, il conto corrente intestato al condominio, i singoli condòmini possono verificare la "destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali".

Altresì, il condòmino può chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari relativi al conto corrente condominiale.